Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

FATTO

Le ricorrenti espongono di essere titolari di sette buoni fruttiferi ordinari triennali, di cui n. 6 appartenenti alla serie "Q" e uno appartenente alla serie "Q/P", emessi tra il 7.11.1986 ed l'11.11.1988; lamentano di aver ricevuto, in sede di rimborso, un importo inferiore alle somme spettanti in base alle condizioni economiche riportate sul retro del titolo, con una differenza complessiva pari ad euro 14.342,46.
Esperito infruttuosamente il reclamo, le istanti hanno proposto ricorso dinanzi all'Arbitro, al quale hanno chiesto la condanna dell'intermediario a rimborsare le somme effettivamente spettanti, in relazione alle condizioni riportate a tergo del titolo.
Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha contestato la richiesta delle istanti, rilevando che: *i)* i buoni fruttiferi risultano appartenere alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "Q", collocata nel periodo compreso fra il 1.7.1986 ed il 31.10.1995, salvo un buono appartenente alla serie "Q/P"; *ii)* di aver regolarmente utilizzato il modulo cartaceo della Serie "Q" nel periodo in cui erano in collocamento Buoni della serie "Q" e quindi che nessun errore sarebbe stato commesso in fase di emissione; *iii)* i Buoni sarebbero stati sottoscritti sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie "Q" di effettiva appartenenza, senza la necessità di alcun timbro correttivo, i cui saggi di interesse sono stati stabiliti Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; *iv)* le differenze riscontrate dalle ricorrenti sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. In base alle disposizioni del D.L. 19.9.1986, n. 556, - istitutivo

della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 1.4.1996, n. 239 introduttivo (a partire dall' 1.1.1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%.
L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Con le proprie repliche, le ricorrenti hanno precisato che i buoni in questione sono stati emessi direttamente mediante utilizzo di un modulo cartaceo della serie Q, senza apposizione di ulteriori timbri, facendo eccezione un unico buono di lire 500.000 della serie P n. xxxx19, su cui sono stati sovrapposti successivamente due timbri con la dicitura "Serie Q/P". Hanno rilevato che nella richiesta di calcolo non vi sarebbe un riferimento esclusivo al periodo dal 21° al 30° anno, salvo che per il buono della serie Q/P, il cui timbro fa riferimento ad una variazione dei tassi di interesse solo per i primi 20 anni, lasciando invariati gli interessi maturati dal ventunesimo a trentesimo anno. Pertanto, gli interessi degli ultimi 10 anni vanno calcolati in base alla "postilla" esplicitamente indicata in calce alla tabella degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF. Hanno infine lamentato che gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 1°.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Nel caso di specie, pertanto, andrebbe applicata la ritenuta fiscale del 6,25% in quanto emessi prima del 31.8.1987.
Le istanti hanno insistito nell'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sette buoni fruttiferi postali, emessi tutti nell'arco di tempo tra il 7.11.1986 e l'11.11.198, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.
In relazione ad essi, le istanti hanno chiesto la condanna dell'intermediario al pagamento della differenza tra l'importo liquidato e quello effettivamente dovuto in virtù dei tassi previsti nei titoli, quantificando l'importo complessivo in euro 14.342,46.
Occorre innanzitutto rilevare che sei buoni risultano emessi utilizzando moduli di appartenenza alla serie "Q", mentre uno è emesso su modulo della vecchia serie "P", corretta in "Q/P".
Dall'analisi documentale dei primi sei titoli serie "Q", emerge innanzitutto che essi appaiono correttamente emessi su un modulo cartaceo della serie di appartenenza, privo di qualsivoglia correzione o sovrapposizione di timbri in ordine alle condizioni economiche applicabili, così che nessun errore risulta essere commesso in fase di emissione. Conseguentemente, al momento della liquidazione, il valore di rimborso è stato calcolato dall'intermediario sulla base delle tabelle riportate sui moduli cartacei dei buoni ed alla relativa serie di appartenenza, in in assenza di timbri correttivi.
Su tale presupposto, appare dunque fondata l'eccezione dell'intermediario resistente secondo cui le differenze riscontrate dalle istanti nell'importo liquidato vanno ricondotte al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti.
Ed invero, detto regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo e concorre ad individuare il *quantum* della prestazione, anche alla luce della previsione, presente sui titoli in esame, per cui "*l'ammontare degli interessi è soggetto alle*

trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (*L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione*") su buoni appartenenti anche ad altre serie.
Ciò che appare confermato dal richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non solo del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, secondo il quale gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.9.1986 al 31.12.1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, che ha confermato per i buoni emessi fino al 30.6.1997 che la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale; ma anche (e soprattutto) del D.L. 19.9.1986 n. 556 (convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759), che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il d.lgs 1.4.1996 n. 239 ha poi introdotto - a partire dall' 1.1.1997 - l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).
Sul punto, questo Arbitro condivide il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti dei buoni della serie Q e richiamando anche le disposizioni normative in materia fiscale citate dall'intermediario, "…*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".*
Ne discende che "*nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";* e che *"l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".*
Chiarita la non meritevolezza delle richieste delle istanti in ordine ai titoli serie "Q", si osserva, quanto all'esame del buono "Q/P" che lo stesso è stato emesso sul modulo della precedente serie "P", poi corretta nelle modalità di cui al d.m. 1986.
Emerge, tuttavia, che il titolo, nel lato retro, presenta il timbro sovrapposto che prevede i tassi di rendimento per vent'anni dalla sua emissione anno in conformità della normativa di cui al d.m. 1986, ma limitatamente a tale arco temporale, senza nulla indicare per il decennio successivo i cui tassi restano disciplinati dalla previsione originariamente scritta sulla carta.
Si osserva a tal riguardo che l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, intervenuto prima della

emissione del titolo in questione, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le *variazioni* dei tassi -, ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (ciò che l'emittente non ha fatto, nel caso di specie, con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno).
E difatti, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale, disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (C. Cost., n.26/2020).
Va quindi tenuto conto del principio sancito dal Collegio del coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, chiarito nella decisione n. 6142/2020, per cui, "per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo", con la conseguenza che l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi, con riferimento al solo titolo serie Q/P.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, limitatamente al buono della serie QP, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO